

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DEGLI SPAZI PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI

ART.1 OGGETTO

1. Il Comune di Vanzaghello è proprietario di un immobile sito in via Donatori Volontari del Sangue n. 1, sopra la palestra delle scuole medie, distinto al catasto al foglio n. 8 mappale n. 682 categoria B5 classe U, con destinazione d'uso meglio indicato nella scheda catastale, compatibile con le finalità del presente regolamento, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 (allegata planimetria).
2. Il Comune riconosce il valore e la funzione sociale dell'associazionismo senza scopo di lucro e del volontariato, che realizzano attività e servizi secondo i principi di sussidiarietà, solidarietà, utilità sociale e democrazia e rappresentano un valore per la comunità, concorrendo al soddisfacimento dei bisogni in ambito sportivo, ricreativo, culturale, educativo.
3. Il presente regolamento è adottato in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto Comunale ed in particolare dagli articoli 3 ('Funzioni'), 4 ('Finalità') e 18 ('Generalità, associazioni e volontariato') e disciplina le modalità di assegnazione e accesso all'immobile citato, d'ora in poi denominato "Casa delle Associazioni" e si raccorda con la regolamentazione comunale in materia.

ART. 2 FINALITÀ

1. La Casa delle Associazioni è destinata principalmente alle associazioni sportive, ricreative, culturali, educative e di volontariato presenti sul territorio comunale e può rappresentare la sede delle associazioni che ne usufruiscono tramite concessione con uso esclusivo di una sala. Ha lo scopo principale di fungere da luogo di animazione del tessuto associativo locale e da centro dedicato a promuovere e qualificare le relazioni per la realizzazione di un maggior benessere collettivo come supporto a forme di auto-organizzazione da parte dei cittadini.
2. Nello specifico le Associazioni che richiedono uno spazio all'interno della Casa delle Associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere operanti nel Comune di Vanzaghello da almeno sei mesi, svolgere funzioni e perseguire fini di interesse generale o diffusi, non avere scopo di lucro e non svolgere attività commerciali.

ART. 3 ASSEGNAZIONE DEI LOCALI IN CONCESSIONE TRAMITE CONVENZIONE

1. La Casa delle Associazioni dispone di tre locali assegnabili tramite convenzione alle associazioni che ne faranno richiesta per avere una sede stabile (locali 3, 4 e 5 della planimetria in allegato). Il Comune vaglia le richieste di assegnazione degli spazi, verificando la congruità delle attività che in essi le associazioni intendono svolgere con le attività e le finalità della Casa come sopra richiamate, nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza nei luoghi pubblici.
2. L'avviso pubblico per uso continuativo dei locali indicati al punto 1 sarà emanato nel rispetto del presente regolamento e ne disciplinerà tutti gli aspetti di dettaglio.
3. Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto agli spazi disponibili, il Comune potrà proporre formule di accordo che possano soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti, al fine di ottimizzare gli spazi.
4. Se non risulta possibile soddisfare tutte le richieste con il primo bando, potrà essere formata una lista di attesa per le future assegnazioni quando si verifichino nuove disponibilità.
5. La concessione d'uso con le singole associazioni sarà regolata da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale e sottoscritta dalle parti. Le convenzioni devono rispettare il corretto utilizzo dei locali, essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento, avere una durata massima di 3 anni, con facoltà di rinnovo mediante atto espresso della giunta comunale.

6. Non è possibile cedere in concessione uno dei locali a gruppi politici e ad associazioni di riferimento politico.

ART. 4 CONDUZIONE DEI LOCALI ASSEGNATI IN USO ESCLUSIVO

1. L'Associazione utilizzerà i locali esclusivamente per svolgere le proprie attività istituzionali e per le finalità previste dal proprio statuto/atto costitutivo, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.
2. Alle associazioni che hanno un locale in uso esclusivo sarà consegnata la chiave del locale stesso, oltre che le chiavi di accesso alle parti comuni. Il Comune si riserva di tenere copia delle chiavi da utilizzare solo in caso di emergenza previo consenso dell'associazione interessata. E' sempre facoltà del Comune, in accordo con l'associazione, svolgere sopralluoghi per verificare la corretta conduzione e lo stato di conservazione degli immobili.
3. È concesso posizionare sulla porta ad ogni sala il simbolo dell'associazione, a patto che sia removibile in caso di cessazione della concessione a cura e spese dell'associazione stessa, e che non comporti interventi di manutenzione.
4. L'associazione non può sub-concedere ad altri l'uso dei locali. Non è possibile condividere volontariamente la sede con altre associazioni se non espressamente disposto dall'amministrazione comunale.
5. Compito di ogni associazione è quello di garantire l'ordine, il decoro e la pulizia della sala concessa in uso esclusivo. Le associazioni sono inoltre tenute a rispettare il decoro, la pulizia e le regole di buona convivenza civile degli spazi comuni e dei servizi igienici, collaborando con le altre associazioni e con il Comune.
6. Il Comune di Vanzaghello declina qualsiasi responsabilità per le attività svolte dalle associazioni nei locali a loro assegnati. Declina inoltre qualsiasi responsabilità in merito a documenti o beni di proprietà delle associazioni conservati o depositati presso i locali concessi in uso.

ART. 5 LUOGHI COMUNI

1. I luoghi comuni sono la scala, la sala centrale, il disimpegno, il locale magazzino ed i servizi.
2. L'uso degli spazi deve avvenire con la massima diligenza e cura, nel rispetto reciproco delle attività e dei beni di tutti gli utenti.

ART. 6 USO DELLA SALA COMUNE

1. All'interno della "Casa delle Associazioni" è presente un grosso salone centrale adibito a "sala comune" (locale 1 della planimetria in allegato).
2. Nella sala comune sono vietati l'affissione di poster o manifesti e lo stazionamento di materiale.
3. L'utilizzo della sala comune, dotata di sedie, tavoli e lavagna, è concesso con priorità a tutte le associazioni ospitate, per svolgere riunioni o altre attività istituzionali che richiedono uno spazio adeguato. E' possibile definire un calendario con giorni fissi, con la finalità di garantire a tutti la possibilità di utilizzo. 4. Il calendario annuale dell'utilizzo della sala comune dovrà essere presentato agli uffici comunali nei termini che saranno fissati, tali da consentire un'opportuna pianificazione e ove possibile il soddisfacimento di tutte le richieste.
5. L'utilizzo saltuario della sala comune è consentito anche ad associazioni esterne o, eventualmente, a gruppi di cittadini, previa autorizzazione del Comune, secondo le disposizioni previste dal "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali" approvato con C.C. 37 del 30/11/2015 e s.m.i.
6. Le Associazioni non registrate, di altri comuni o i gruppi di cittadini potranno usufruire della sala pagando un costo di affitto pari alle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale come da "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali".

7. L'utilizzo della sala comune da parte di terzi non impedisce alle associazioni assegnatarie di fruire dei propri spazi, senza interferire con le attività degli altri e nel rispetto reciproco.
8. Nella calendarizzazione dell'uso della sala comune sono riservate apposite giornate per l'utilizzo da parte di terzi esterni.

ART. 7 ARMADI

1. Sono presenti nella struttura degli armadi con lucchetto, siti nel locale magazzino (locale 2 della planimetria in allegato), che possono essere richiesti dalle associazioni come ulteriori spazi, anche temporanei, per il ritiro del materiale.

ART. 8 MODALITÀ D'USO

1. L'utilizzo della Casa delle Associazioni è soggetto alle norme di civile convivenza ed al rispetto della cosa altrui.
2. Sono vietate alle associazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni contrarie alla normativa sulla sicurezza, la manomissione degli impianti (elettrici, di riscaldamento...), la detenzione di liquidi infiammabili, l'uso di fiamme libere, fornelli, stufe a gas, stufe elettriche e l'esecuzione di opere.
3. Ultimato l'utilizzo del locale concesso le associazioni si impegnano allo spegnimento delle luci e del riscaldamento.
4. Anche con riferimento alle parti comuni ciascuna associazione si impegna ad operare secondo principi di diligenza e di leale collaborazione con le altre associazioni e con l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse e tutelare il patrimonio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spegnimento delle luci, chiusura di porte e finestre, utilizzo corretto del riscaldamento e del raffrescamento, segnalazione di situazioni di guasto o di pericolo, ecc...).
5. Eventuali infrazioni e/o ripetute dimenticanze in ordine al corretto funzionamento della struttura verranno sanzionate dal Comune mediante il rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti a causa di negligenza e imperizia e, nei casi più gravi, dalla revoca dell'assegnazione sia dei locali ad uso esclusivo, sia dell'utilizzo della sala comune.

ART. 9 ONERI A CARICO DELL'ENTE COMUNALE

1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento, fatto salvo rimborso forfettario da parte delle Associazioni come previsto dal successivo art. 10.
2. E' a carico dell'amministrazione comunale la pulizia periodica delle scale, delle parti comuni e dei servizi igienici. Resta a carico delle singole associazioni la pulizia all'interno degli spazi di uso esclusivo.
3. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari, anche su segnalazione delle associazioni.
4. E' a carico del Comune l'assicurazione dell'immobile nel suo complesso per i rischi di incendio e furto.

ART. 10 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono a carico dell'Associazione assegnataria:
 - tutte le eventuali spese inerenti la stipula delle convenzioni (bolli, spese di registrazione, ecc.); – l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso;
 - la custodia dei beni in uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia e la pulizia all'interno degli spazi assegnati in uso esclusivo;
 - la manutenzione ordinaria all'interno degli spazi assegnati in uso esclusivo e l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere l'immobile in stato da servire all'uso per cui viene concesso, previa autorizzazione del Comune;
 - l'acquisizione di eventuale strumentazione tecnica e di qualsiasi altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività;

- il corretto smaltimento ei rifiuti, nel rispetto delle regole comunali in materia di raccolta differenziata.
- 2. A parziale rimborso delle spese sostenute dal Comune per la conduzione e gestione dell'immobile (spese per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per il consumo di acqua, pulizia e manutenzione delle aree comuni, ecc.) le Associazioni che utilizzano i locali in modo continuativo sono tenute a corrispondere una somma forfettaria che sarà determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei costi sostenuti e che potrà variare anche in relazione alle superfici assegnate.
- 3. A garanzia della corretta conduzione e gestione dell'immobile e di eventuali danni che saranno riscontrati al momento della riconsegna dell'immobile al Comune, le associazioni assegnatarie dovranno prestare all'atto della stipula della convenzione una cauzione che resterà depositata fino alla scadenza della convenzione stessa.

ART. 11 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

1. Le Associazioni che utilizzano gli spazi sono responsabili per eventuali danni cagionati a persone, utenti e terzi in genere, o cose nel corso dell'attività svoltae per tutto il periodo di utilizzo loro assegnato. Sono altresì responsabili dei danni cagionati alle strutture, agli arredi ed alle attrezzature comunali, nonché per i danni derivanti dall'uso scorretto o improprio di attrezzature di loro proprietà od anche derivanti dalla non conformità delle stesse alle normative vigenti. L'utilizzatore sarà tenuto a risarcire i danni derivanti al Comune.
2. Le associazioni devono presentare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, apposita Polizza Assicurativa a copertura di eventuali danni a terzi o agli impianti, attrezzi, accessori ed arredi di proprietà del Comune per tutto il periodo della concessione con idoneo massimale.

ART. 12 RISOLUZIONE

1. Il Comune può revocare l'assegnazione degli spazi e risolvere le convenzioni con le associazioni nei seguenti casi:
 - a) Perdita dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento;
 - b) Mancato rispetto dei criteri d'uso della struttura e delle regole derivanti dal presente regolamento e dalle singole convenzioni, ed in particolare delle regole di diligenza nell'uso e di convivenza e leale collaborazione con il Comune e con gli altri soggetti che utilizzano la Casa delle Associazioni;
 - c) Danni gravi arrecati in maniera colposa o dolosa a cose o persone all'interno della struttura; d) Uso improprio dei locali;
 - e) Sub-concessione a terzi degli spazi assegnati senza autorizzazione del Comune;
 - f) Violazione di leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
 - g) Scioglimento dell'Associazione o sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
 - h) Altre gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dalle associazioni.
2. Il Comune procederà tramite Posta Elettronica Certificata alla contestazione dei fatti di cui sopra. L'associazione avrà 15 giorni di tempo dall'avvenuto ricevimento della comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni e/o proporre eventuali rimedi a quanto contestato.
3. In caso di risoluzione l'associazione deve lasciare liberi i locali entro i termini che saranno prefissi, non inferiori a trenta (30) giorni.
4. E' sempre facoltà dell'associazione recedere anticipatamente dall'utilizzo dei locali, dando preavviso a mezzo PEC al Comune con almeno trenta (30) giorni di anticipo. La disdetta non darà titolo al rimborso di eventuali somme già versate e non solleva dal pagamento delle spese dovute.
5. E' sempre facoltà dell'amministrazione di recedere anticipatamente per diversa destinazione d'uso istituzionale dell'immobile, con un preavviso via PEC di almeno trenta (30) giorni.

PLANIMETRIA

